



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA

Il Giudice

visto l'art. 83 del d.l. n. 18/2020, come modificato dalla l. n. 77/2020, il quale consente lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

rilevato che sussistono i presupposti per l'applicazione della citata disposizione;

DISPONE

che l'udienza già fissata per il giorno **13/12/2022**, alle ore **09:30**, abbia svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

ASSEGNA

alle parti termine sino a cinque giorni prima per il deposito telematico delle predette note scritte;

INVITA

i procuratori delle parti, nel caso in cui il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, ove nella loro disponibilità ed in occasione del deposito della nota scritta, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

AVVERTE

la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento;

pertanto, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente decreto, il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio verrà adottato fuori udienza;

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Si comunichi.

Così deciso in data 03/11/2022

Il Giudice



